

Pubblicato il 26/10/2022

N. 06652/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08488/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8488 del 2022, proposto dal signor - OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Commissione Medica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. n. 190 dell'08.06.2022 del Direttore Generale della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, comunicato a mezzo pec in pari data, con cui è stata disposta

l'esclusione del ricorrente dal “Concorso, pubblico per esami, a 314 posti di Ispettore antincendio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, sulla base del verbale n. 39 del 30 maggio 2022 con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti dell'ing. - OMISSIS-, “-OMISSIS- NON IDONEO - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;

- del verbale n. 39 del 30 maggio 2022, conosciuto in data 8 giugno 2022, in esito all'istanza di accesso agli atti, con il quale la Commissione Medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell'Interno ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti dell'ing. -OMISSIS-, “-OMISSIS- NON IDONEO - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione Medica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell'Interno e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusa la scheda medica del 29 marzo 2022, conosciuta in data 8 giugno 2022 in esito all'istanza di accesso agli atti, con il quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale nei confronti dell'ing. -OMISSIS- “NON IDONEO Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;

- della nota prot. DCRISUM n. 34013 del 08.06.2022, non conosciuta e richiamata nel decreto n. 86 del 17.06.2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato l'elenco dei candidati idonei del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'assunzione e il contestuale avvio al corso di formazione, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto n. 86 del 17.06.2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, con cui è stato istituito il corso di formazione residenziale teorico-pratico, previsto dall'articolo 21 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., nella parte in cui è destinato a soli 215 candidati e non è ricompreso il ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.P.R. n. 207/2015, nonché della Direttiva Tecnica dell'11 marzo 2016 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno recante “modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, recante il “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RILEVATO

- che, all'esito della disposta verifica, la Commissione Medica all'uopo costituita, con verbale di visita depositato in data 11.8.2022, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario a cui è stato sottoposto il ricorrente, recante giudizio attestante "sussiste idoneità" quale vigile del fuoco nei ruoli del Corpo nazionale dei VV.FF., rientrando la percentuale accertata nei parametri previsti dal decreto ministeriale n. 166 del 2019;
- che, in ragione degli esiti della verifica, la domanda cautelare deve essere accolta con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria di merito di che trattasi, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati;
- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito

della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO

- necessario ai fini della soluzione della controversia di incaricare l'Amministrazione resistente di fornire a questa sezione un prospetto relativo agli esami concorsuali superati dal ricorrente e a quelli ancora da sostenere, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale;
- di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza;
- spese della presente fase cautelare al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle ulteriori prove dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da motivazione, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all'Amministrazione resistente presso la sede reale.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di

diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.